

Consiglio regionale della Calabria

XIII LEGISLATURA

13^a Seduta

Mercoledì 5 agosto 2026

Deliberazione n. 84 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Modifiche della legge regionale 6 novembre 2012, n. 51 (Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro – Norme per l'attuazione del D.lgs. 81/2008 in materia di sanzioni).

Presidente: Salvatore Cirillo

Consigliere – Questore: Luciana De Francesco

Segretario Generale: Tommaso Calabrò

Segretario d'Aula: Antonio Michele Cento

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 27, assenti 4.

...omissis...

Pertanto, il Presidente dopo aver posto in votazione separatamente i sei articoli, che sono approvati per come emendati, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta di legge n. 75/13^a nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale e, deciso l'esito – presenti e votanti 27, a favore 21, astenuti 6 –, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE: f.to Cirillo

IL CONSIGLIERE – QUESTORE: f.to De Francesco

IL SEGRETARIO GENERALE: f.to Calabrò

IL SEGRETARIO D'AULA: f.to Cento

È conforme all'originale.

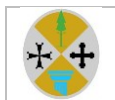
Reggio Calabria, 7 agosto 2026

Il Dirigente

Settore Segreteria Assemblea
(Dott. Antonio Michele CENTO)

Il Segretario Generale

(Dott. Tommaso CALABRÒ)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 84 del 5 agosto 2026

XIII LEGISLATURA

L E G G E R E G I O N A L E

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 6 NOVEMBRE 2012, N. 51 (SICUREZZA E

SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO – NORME PER L'ATTUAZIONE DEL D.LGS.

81 / 2008 IN MATERIA DI SANZIONI)

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 5 agosto 2026.

Reggio Calabria, 7 agosto 2026

IL PRESIDENTE
(Salvatore Cirillo)



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente legge interviene sulla legge regionale 6 novembre 2012, n. 51, con l'obiettivo di adeguarne il contenuto alle recenti modifiche introdotte nell'ordinamento statale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, l'intervento normativo si rende necessario a seguito delle innovazioni apportate all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dal decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198, che ha ridefinito il quadro regolatorio relativo alla gestione e all'utilizzo delle risorse derivanti dai proventi delle sanzioni.

La legge mira, pertanto, a garantire il pieno coordinamento tra la disciplina regionale vigente e il nuovo assetto normativo statale, assicurando coerenza sistematica e uniformità applicativa. In tale prospettiva, vengono recepiti i principi introdotti dalla normativa nazionale con riferimento ai criteri di riparto delle risorse economiche, alla loro destinazione vincolata a favore delle attività svolte dai servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, nonché alle modalità di impiego delle stesse per il rafforzamento delle attività di prevenzione, vigilanza e controllo.

L'intervento legislativo regionale disciplina, inoltre, la possibilità di utilizzare tali risorse per il ricorso a personale aggiuntivo e per il potenziamento del supporto organizzativo e strumentale necessario allo svolgimento delle attività istituzionali in materia di sicurezza sul lavoro. Particolare attenzione viene riservata anche all'utilizzo delle prestazioni aggiuntive e delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, nel rispetto della normativa statale vigente e della contrattazione collettiva nazionale di riferimento. Viene altresì prevista la possibilità di destinare eventuali economie di gestione a finalità coerenti con gli obiettivi di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro. La legge provvede quindi a una complessiva razionalizzazione della disciplina regionale, mediante la riformulazione delle disposizioni non più compatibili con il sopravvenuto quadro normativo nazionale e il conseguente aggiornamento delle modalità di utilizzo delle risorse. L'intervento si colloca nel rispetto del riparto costituzionale delle competenze delineato dall'articolo 117 della Costituzione e dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in



Consiglio regionale della Calabria

materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché in materia di ordinamento civile e trattamento economico del personale pubblico.

Sotto il profilo finanziario, la legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto le disposizioni introdotte operano nell'ambito delle risorse già disponibili e secondo le modalità di utilizzo previste dalla normativa statale.

In conclusione, l'intervento normativo è finalizzato ad assicurare il necessario aggiornamento e coordinamento della disciplina regionale con il quadro legislativo nazionale sopravvenuto, garantendo maggiore trasparenza nella gestione delle risorse e continuità alle attività di prevenzione e vigilanza nei luoghi di lavoro, nell'interesse della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria
(*allegato a margine della relazione tecnico finanziaria*
art. 39 Statuto Regione Calabria)

Tabella 1 – Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Norma a carattere ordinamentale che dispone la modifica al comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 51/2012	//	//	0
2	Norma a carattere ordinamentale che dispone la modifica dell'articolo 2 della l.r. 51/2012	//	//	0
3	Norma a carattere ordinamentale che sostituisce l'articolo 4 della l.r. 51/2012			
4	Norma a carattere ordinamentale che sostituisce l'articolo 5 della l.r. 51/2012	//	//	0
5	Norma a carattere ordinamentale che dispone l'abrogazione dell'articolo 6 della l.r. 51/2012	//	//	0
6	Clausola di invarianza finanziaria	//	//	0



Consiglio regionale della Calabria

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari.

Atteso che la presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione.

Tab. 2 – Copertura finanziaria:

La presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale

Programma/Capitolo	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Totale
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Totale	//	//	//	0

Il Dirigente
Settore Segreteria Assemblea
(Dott. Antonio Michele Cento)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1

(Modifiche dell'articolo 1 della l.r. 51/2012)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 6 novembre 2012, n. 51 (Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro – Norme per l'attuazione del d.lgs. 81/2008 in materia di sanzioni), le parole da: “comma 6” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “commi 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater, e 14, commi 8, 9, lettere d) ed e) e 13, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).”.

Art. 2

(Modifiche dell'articolo 2 della l.r. 51/2012)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 51/2012, le parole: “commi 2, 3, 5, lettera b), 8” sono sostituite dalle seguenti: “commi 8, 9, lettere d) ed e) e 13”.

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 51/2012)

1. L'articolo 4 della l.r. 51/2012 è sostituito dal seguente:

“Art. 4

(Riparto delle risorse)

1. Le somme riscosse ai sensi dell'articolo 13, comma 6-bis, del d.lgs. 81/2008, sono iscritte annualmente nel bilancio della Regione in apposito capitolo di entrata. Le medesime risorse, iscritte in corrispondente capitolo di spesa, sono integralmente ripartite annualmente tra le ASP secondo i criteri stabiliti dalla normativa statale vigente.”.



Consiglio regionale della Calabria

Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 51/2012)

1. L'articolo 5 della l.r. 51/2012 è sostituito dal seguente:

“Art. 5

(Destinazione delle risorse)

1. Le risorse di cui all'articolo 13, commi 6-bis, 6-ter e 6-quater, del d.lgs. 81/2008 sono destinate alle attività dei Servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro delle ASP.

2. Le risorse sono utilizzate per:

a) attività di sorveglianza epidemiologica dei rischi e dei danni associati all'esposizione professionale;

b) rafforzare l'attività svolta dai Servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro mediante l'acquisizione di personale aggiuntivo a tempo determinato o con altre tipologie di lavoro flessibile e di risorse strumentali nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dalla normativa statale vigente in materia di pubblico impiego;

c) attività di formazione e aggiornamento professionale o di promozione del miglioramento della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche con azioni di comunicazione rivolte alla popolazione;

d) migliorare le tecnologie e le attrezzature informatiche e strumentali utilizzate dai Servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro delle ASP.

3. Le prestazioni aggiuntive del personale sono disciplinate esclusivamente dalla normativa statale vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili.

4. Le economie di gestione sono utilizzate nei limiti delle finalità previste dalla normativa statale vigente e secondo quanto stabilito dall'articolo 13, comma 6-quater, del d.lgs. 81/2008.”.

Art. 5

(Abrogazione dell'articolo 6 della l.r. 51/2012)

1. L'articolo 6 della l.r. 51/2012 è abrogato.



Consiglio regionale della Calabria

Art. 6

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.